



Comune di Bussi sul Tirino

Provincia di Pescara

Ord. n° 3

Provvedimento di proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento nella scuola sede del seggio elettorale

Il Sindaco

- **PREMESSO** che per l'esercizio degli impianti termici ubicati nell'ambito del territorio comunale trovano applicazione le limitazioni di cui D.P.R. 412/93 e che l'esercizio del riscaldamento è previsto unicamente dal 1° novembre al 15 aprile di ciascun anno;
- **RILEVATO** che le condizioni meteorologiche sono tali da non garantire all'interno degli edifici pubblici, in particolare le scuole, di raggiungere, al proprio interno, i valori stabiliti dall'articolo 8 del D.P.R. 412/1993;
- **PRESO ATTO** della Delibera della G.M. n°62 del 06.10.08;
- **DATO ATTO** che non si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento sia per la natura generale del presente provvedimento, sia perché legato ad una situazione ambientale contingente per sua natura variabile;
- **VISTI** gli articoli 4, 27 e 34 della L. 9 gennaio 1991, n. 10;
- **VISTI** gli articoli 9 e 10 del D.P.R. 26/8/93, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia);
- **RITENUTO** pertanto di disporre una proroga rispetto al periodo previsto dalla legge
- **ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base:
all'articolo 53, comma 23 della L. 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni;

Ordina

Di disporre, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 412/93, la riaccensione degli impianti termici negli edifici scolastici del territorio comunale, dalla data odierna e fino al 30 p.v., salvo variazioni della temperatura in senso migliorativo;

Demanda

- al Servizio di Polizia Municipale di dare esecuzione alla presente ordinanza e di avvertire la ditta incaricata della manutenzione di provvedere a quanto disposto;

Si comunichi:

- mediante avviso all'albo comunale;
alla ditta incaricata della manutenzione.

Avverte altresì

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione all'albo comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale 26/04/2016

IL SINDACO
Lagaria Santostore